

Art. 1

(Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

- 1 . Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in euro 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella A).
- 2 . Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2026-2028 è approvato in euro 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
- 3 . È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2026-2028.
- 4 . Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella B).
- 5 . Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2026-2028 è approvato in 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
- 6 . È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2

(Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

- 1 . È approvato in 16.606.284.171,50 euro lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).
- 2 . È approvato in 927.052.703,94 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella A - riga entrate per conto terzi).
- 3 . Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2026.
- 4 . È approvato in 13.407.420.928,61 euro lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).
- 5 . È approvato in 929.868.795,71 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella B - riga uscite per conto terzi).
- 6 . È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3

(Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in 8.448.344.623,81 euro il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
2. È approvato in 127.052.703,94 euro il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).
3. È approvato in 6.025.697.976,60 euro il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).
4. È approvato in 129.868.795,71 euro il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4

(Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)

1. Per come già autorizzato con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026) e con l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui, con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei programmi ivi richiamati, sono determinate in 75.728.892,22 euro per l'annualità 2026, in 69.148.054,05 euro per l'annualità 2027 e in 52.756.003,73 euro per l'annualità 2028.
2. Nelle more della completa iscrizione in bilancio dei programmi indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, su istanza delle competenti Autorità di gestione regionali dei suddetti programmi, a effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.
3. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui al presente articolo trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per quanto riguarda la quota interessi e Programma 02 (U.50.02) per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028 e delle annualità successive.

Art. 5

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20, Programma 01 (U.20.01), ed è determinato in 12.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.
2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato alla presente legge.

Art. 6

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa della Missione 20, Programma 01 (U.20.01) ed è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 400.000,00 euro.

Art. 7

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 8

(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 118/2011. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs.118/2011. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 9

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs.118/2011.

Art. 10

(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati gli allegati del bilancio di previsione 2026-2028, per come previsti dall'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2026.